



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI"

VVIS003008 – C.F. 96013710791

Via V. Veneto – 89822 **SERRA SAN BRUNO (VV)**

Ambito Territoriale CAL 012

Tel. 0963/71209

Circ. n. 23

Serra San Bruno, 22/10/2018

Prot. n. 8434/C 29

- **Aluni classi quarte e quinte**
  - **D.S.G.A.**
  - **Ufficio Didattica**
  - **Sede di Acquaro**
    - **Sito web**
    - **Albo**

### **Oggetto: Esami di Stato conclusivi A. S. 2018-2019**

Si comunica agli alunni che è stata emanata la Circolare Ministeriale relativa agli Esami di Stato conclusivi dell'A.S. 2018-2019. A tal proposito si rende nota la tempistica di presentazione delle domande di partecipazione:

- **30 novembre 2018:** termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al Dirigente Scolastico. L'ufficio della Didattica, all'atto della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, chiederà ai candidati interni la ricevuta del versamento della **tassa erariale per esami**.

- **31 gennaio 2019:** termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione del corso di studi per merito.

- **20 marzo 2019:** termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Calabria da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo n. 62/2017 sono ammessi, a domanda, per **abbreviazione per merito**, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Con l'occasione si sottolinea che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto non inferiore a sei nel comportamento. Il Consiglio di classe, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo. Si evidenzia che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto del seguente ammontare complessivo:**

- ◆ Liceo Scientifico: 990 ore annuali di lezione per gli alunni frequentanti l'ora di Religione o di "Attività alternative"; 957 ore per gli alunni che non frequentano l'ora di Religione o di "Attività alternative".
- ◆ Indirizzi tecnici e indirizzo professionale IPSEOA: 1056 ore annuali di lezione per gli alunni frequentanti l'ora di Religione o di "Attività alternative"; 1023 ore per gli alunni che non frequentano l'ora di Religione o di "Attività alternative".

Sono previste deroghe al limite del 75 %, come deliberato dagli OO. CC. della scuola, solo per le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute e/o familiari adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate documentate;
- donazioni di sangue documentate;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (*Cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987*).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non ammissione all'esame di Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Antonino Ceravolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93